

## STATUTO ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE HELIANTO

**Art. 1.** - E' costituita in data 3 novembre 2004 l'Associazione Artistico-Culturale Helianto, avente sede in Rovello Porro.

Helianto è una libera Associazione apolitica, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione Helianto persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura in tutte le sue forme;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi artistico-culturali;
- favorire l'incontro tra le arti attraverso iniziative volte al dialogo e al confronto costruttivo;
- incentivare la conoscenza delle risorse artistico-culturali presenti, in particolare, nella zona insubrica.

**Art. 3.** - L'Associazione Helianto, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, visite culturali, mostre, concorsi, rassegne teatrali, letture, manifestazioni di vario tipo;
- attività di formazione: corsi teorico/pratici e laboratori per i soci

**Art. 4.** - L'Associazione Helianto è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Si possono distinguere tre tipologie di soci:

- soci fondatori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'associazione;
- soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci simpatizzanti: persone che si impegnano a pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo per partecipare a un singolo evento; i soci simpatizzanti non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Le quote associative possono essere soggette a rivalutazione.

**Art. 5.** - È necessario essere socio per partecipare alle attività dell'Associazione.

L'ammissione dei soci ordinari e simpatizzanti è libera, previa domanda scritta del richiedente.

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci sospesi ed espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 7.** - Tutti i soci ordinari e fondatori al di sopra dei 14 anni di età e iscritti all'Associazione da almeno 60 gg. hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti

e per la nomina del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione dei soci ordinari e simpatizzanti, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

**Art. 11.** – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

**Art. 12.** – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente e il Segretario dovranno sottoscrivere il verbale finale dell'Assemblea.

**Art. 13.** – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del consiglio direttivo sono: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, due Consiglieri ordinari.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

**Art. 14.** – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Helianto. Si riunisce minimo 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 3 componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 10% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate riguardanti l'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 15.** – Il Presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno; la carica di Presidente è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 16.** – Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di controllare tutti gli atti emessi dall'Associazione. Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica due anni e la sua carica è rinnovabile.

**Art. 17.** – Il Tesoriere ha lo scopo di gestire le entrate e di gestire le uscite dell'Associazione. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno; la sua carica è di due anni, rinnovabile.

**Art. 18.** – La carica di Consigliere ordinario è di due anni, rinnovabile. Essi partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di indisponibilità di Presidente, Segretario o Tesoriere, le loro funzioni verranno assunte dal Consigliere Ordinario che risulti da più tempo associato ad Helianto o, in caso di uguali requisiti, dal più anziano.

**Art. 19.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.  
Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

**Art. 20.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite; ai soci compete solo il rimborso delle spese, regolarmente documentate.

**Art. 21.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Rovello Porro, 3 novembre 2004